

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Nicola LUCIDO

Commercialista in Pescara, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Taranto, 12 maggio 2015

LA NOSTRA AGENDA

1. I principi contabili nazionali: funzioni ed obiettivi
2. L'OIC 10 e 12
3. L'OIC 16
4. L'OIC 9
5. L'OIC 15
6. L'OIC 20 e 21
7. L'OIC 23

Funzioni:

- ✓ **Integrare** la normativa in materia di bilancio (laddove risulti carente);
- ✓ **Interpretare** la normativa, quando la stessa possa risultare ambigua.

Obiettivi:

- ✓ **Focalizzare** l'attenzione sulle piccole medie imprese (PMI)
- ✓ **Aggiornare la prassi contabile**, tenendo conto:
 - degli sviluppi normativi
 - degli input provenienti dalla dottrina
- ✓ **Semplificare l'applicazione della prassi contabile**, al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle indicazioni nei principi riportati.

A chi sono rivolti?

Alle società che redigono il bilancio d'esercizio sulla base delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Quando necessita adottarli ?

A partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 (è prevista un'adozione anticipata facoltativa per l'OIC 15 - 20 - 21)

Come necessita adottarli?

L'OIC 29 riassume quali sono gli effetti dei cambiamenti:

- **cambiamenti i principi contabili**
- **cambiamenti di stime contabili**
- **correzione di errori**



- **1975:** a seguito del Dpr 136/1975, che per primo richiama il concetto dei «corretti principi contabili» ai fini della certificazione, la commissione costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, insieme alla componente dei ragionieri (CNDC – CNR), inizia ad emanare i principi contabili nazionali;
- **1982:** la **CONSOB** con delibera 1079/1982 riconosce ufficialmente i principi della professione;
- **1991:** il D.lgs 127/1991 comporta una revisione integrale dei principi contabili nazionali sin a quel momento emanati;
- **2005:** con la Riforma Organica del diritto societario, si è resa necessaria un'integrazione delle tecniche contenute nei principi attraverso l'emanazione di principi «aggiornati»;
- **2010:** l'OIC pubblica 20 principi contabili attraverso un progetto di revisione finalizzato ad: emanare un set organico e coordinato di norme, rivedere le disposizioni sulla base dei soggetti a cui sono indirizzate (piccole-medio imprese), recepire le *best practice* in uso;
- **2014:** si attua una revisione dei documenti, sulla base dei commenti pervenuti, attraverso l'emanazione di una prima tranche nel giugno 2014, ed una seconda tranche (più corposa) nell'agosto 2014.

Sempre a partire dal **2005**, per le grandi imprese e per le società quotate si conferma la redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali.

«i principi contabili, le linee operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione».

- Modifica della struttura e del format** dei principi contabili
- Introduzione di nuovi elementi** sulla base dei principi contabili internazionali
- Chiarimenti** relativi alle precedenti versioni
- Riformulazione** di alcuni temi di dettaglio
- Eliminazione** di alcune ridondanze contabili


Per quanto attiene il **format**, lo stesso è stato uniformato e standardizzato per tutti gli OIC.

Lo schema di riferimento comprende:

- a) finalità del principio;
- b) ambito di applicazione;
- c) definizione delle voci di bilancio che si andranno a trattare;
- d) classificazione e contenuto delle voci nei prospetti di S.P. e C.E.;
- e) rilevazione iniziale;
- f) valutazione e rilevazione successiva;
- g) eventuale sezione con fattispecie particolari;
- h) informazioni da inserire nella nota integrativa;
- i) appendice contenente i riferimenti normativi, esempi numerici, ecc.

Nelle nuove versioni...

- le norme giuridiche di riferimento restano immutate. I cambiamenti sono, perciò, concentrati sull'analisi tecnico-applicativa;
- le disposizioni sono maggiormente prescrittive e meno "discorsive";
- sono state eliminate analisi di natura giuridica, professionale o "accademica". Sono documenti prevalentemente contabili ed operativi;
- sono state inserite talune esemplificazioni pratiche.



Composizione e schemi del bilancio di esercizio integrato dal documento interpretativo n. 1



La composizione del rendiconto finanziario nella determinazione dei flussi di cassa

L'OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ


OIC 12

- Incorpora il documento interpretativo n. 1 del precedente OIC 12
- Non contempla più la parte dedicata al rendiconto finanziario, oggetto di trattazione nel principio contabile n. 10
- I testi sulle norme del codice civile sono stati riportati in appendice ed eliminati dal trattamento principale dell'OIC 12
- Chiarimenti in relazione alla definizione di «Attività straordinarie»
- Chiarimenti in caso di elementi dell'attivo e/o del passivo patrimoniale che potrebbero ricadere in più voci dello schema
- Chiarimenti in merito alle informazioni da inserire nella nota integrativa per le **operazioni di leasing finanziario, parti correlate e accordi fuori bilancio**


L'OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
I soggetti che devono adottare gli schemi per la redazione del bilancio	L'applicazione riguardava le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, nonché si raccomandava l'utilizzo per le società in accomandita semplice o società in nome collettivo, qualora i soci illimitatamente responsabili erano società per azioni o comunque in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.	L'applicazione riguarda i soggetti previsti già nel vecchio principio contabile a cui si aggiungono le società di persone o le imprese individuali a prescindere dalla loro compagine societaria e quindi indipendentemente se i soci illimitatamente responsabili siano S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a.

L'OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ



L'OIC 12 – PRINCIPALI NOVITÀ



ACCANTONAMENTI A FONDI SPESE E FONDI RISCHI



Qualora gli accantonamenti non dovessero trovare naturale collocazione tra le voci della macro classe B dello schema del conto economico, l'OIC 12 fornisce chiarimenti in merito:

- ✓ B.12 - accantonamenti per rischi (F.do per rischi cause in corso, fondo per rischi garanzie concesse, ecc.)
- ✓ B.13 – accantonamento per fondi spese future (F.do per manutenzioni ciclica, fondo per garanzia prodotti, ecc.);
- ✓ B.14 - accantonamenti per contenzioni tributari (all'occorrenza alla voce 22) del conto economico);
- ✓ E.21 – imposte e tasse relative ad anni precedenti;

OIC 10

Il rendiconto finanziario si costruisce mettendo a confronto le voci (FONDO) dello Stato Patrimoniale di due bilanci consecutivi, al fine di comprendere quali siano stati gli EFFETTIVI IMPIEGHI di risorse finanziarie e le EFFETTIVE FONTI di risorse finanziarie

OIC n°10 nasce perché:

- ✓ L'art. 2423 c.c., secondo comma richiama ai principi della chiarezza, della veridicità e della correttezza in riferimento alla redazione del bilancio
- ✓ l'OIC 12 per la parte del rendiconto finanziario, che non era ritenuto obbligatorio e rappresentava anche i flussi di CCN non utilizzati nella prassi. Ad oggi è stato stralciata la parte del rendiconto finanziario;

OIC n°10 e i suoi elementi caratterizzanti:

1. Focalizzazione sui flussi di cassa;
2. Distinzione dei flussi finanziari per aree: reddituale, finanziaria e degli investimenti;
3. Finalità del rendiconto finanziario
4. Obbligatorietà per le società che redigono i bilanci in ottemperanza al principio della chiarezza (ex art. 2423 secondo comma);
5. Forma di rappresentazione di tipo scalare, con possibilità di raggruppamenti o divisioni di gruppi di flussi finanziari a vantaggio della chiarezza;
6. Divieto di compensazioni tra i flussi finanziari;
7. Importanza della comparabilità con gli esercizi precedenti.

Aspetti particolari trattati nell'OIC 10:

- a) Oneri e proventi finanziari inseriti nella gestione reddituale eventualmente distinti per categoria;
- b) Dividendi inseriti nella gestione finanziaria eventualmente distinti per categoria;
- c) Oneri e proventi derivanti dall'impiego di capitale di rischio inseriti tra i flussi finanziari della gestione degli investimenti;
- d) Le imposte (debiti e crediti) inseriti nella gestione reddituale
- e) Utile o perdite per operazioni in valuta estera devono essere classificate a seconda della loro origine;
- f) Operazioni relative alle cessioni di rami d'azienda;
- g) Operazioni infragruppo.

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

(Rivalutazioni di attività)

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

**4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)**

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

(metodo diretto)

Incassi da clienti

Altri incassi

(Pagamenti a fornitori per acquisti)

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(Pagamenti al personale)

(Altri pagamenti)

(Imposte pagate sul reddito)

Interessi incassati/(pagati)

Dividendi incassati

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

*Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d'azienda al netto delle disponibilità liquide*

--

**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento**

Mezzi di terzi

Incremento debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 --

IL SET DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 16

Immobilizzazioni materiali:

- Terreni e Fabbricati: lo scorporo
- Oneri Finanziari: la capitalizzazione
- Ammortamento
- Beni acquisiti a titolo gratuito
- Beni destinati alla vendita

OIC 9

Svalutazione perdite durevoli di valore:

- Indicatori di impairment
- Valore recuperabile

L'OIC 16 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Art. 2424 C.C.	Principi OIC
Attivo b) Immobilizzazioni II Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti e macchinari 3. Attrezzature industriali e commerciali 4. Altri beni 5. Immobilizzazioni in corso e acconti	Alle Immobilizzazioni materiali è dedicato l'OIC 16, che non considera : <ul style="list-style-type: none"> - svalutazione per perdite durevoli di valore (OIC 9); - operazioni in valuta estera (OIC 26) - compravendita di imm.ni materiali con obbligo di retrocessione (OIC 12) - operazioni di fusione (OIC 4) - spese e migliorie su beni di terzi (OIC 24)

L'OIC 16 – TERRENI E FABBRICATI

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Terreni e Fabbricati	<p>Tuttavia, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime.</p> <p>In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato.</p>	<p>Se il valore del fabbricato incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.</p> <p><i>Eliminato</i></p>

L'OIC 16 – LO SCORPORA DEL VALORE DEL TERRENO DAL VALORE DEL FABBRICATO

«Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato»

Necessita procedere allo scorporo anche se il valore del terreno su cui insistono i fabbricati tende a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica.

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

La società Alfa ha in bilancio Terreni e fabbricati per € 300.000. il fabbricato è ammortizzato al 5%. A seguito di una perizia, viene assegnato al fabbricato un valore di € 250.000

Valore del fabbricato compreso del terreno	300.000
Valore di perizia del fabbricato	250.000
Valore del terreno	50.000

Vecchie quote di ammortamento (5%*300.000)	15.000
Nuove quote di ammortamento (5%*250.000)	12.500
F.do amm.to a favore del f.do ripr. ambientale	7.500(15.000-12.500)*3

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

Anno	Valore inizio esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile chiusura esercizio
2011	300.000	15.000	15.000	285.000
2012	285.000	15.000	30.000	270.000
2013	270.000	15.000	45.000	255.000
2014	255.000	15.000	60.000	240.000
2015	240.000	15.000	75.000	225.000
2016	225.000	15.000	90.000	210.000
2017	210.000	15.000	105.000	195.000
2018	195.000	15.000	120.000	180.000
2019	180.000	15.000	135.000	165.000
2020	165.000	15.000	150.000	150.000
2021	150.000	15.000	165.000	135.000
2022	135.000	15.000	180.000	120.000
2023	120.000	15.000	195.000	105.000
2024	105.000	15.000	210.000	90.000
2025	90.000	15.000	225.000	75.000
2026	75.000	15.000	240.000	60.000
2027	60.000	15.000	255.000	45.000
2028	45.000	15.000	270.000	30.000
2029	30.000	15.000	285.000	15.000
2030	15.000	15.000	300.000	0

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

Al 31.12.2014

Terreni	A	Fabbricati	50.000
---------	---	------------	--------

Ipotesi 1: Cambiamento del principio contabile con passaggio integrale nel conto economico

Fondo amm.to fabbricati	A	Proventi straordinari	7.500
-------------------------	---	-----------------------	-------

Oneri straordinari	A	Fondo ripristino ambientale	7.500
--------------------	---	-----------------------------	-------

Ipotesi 2: Riqualificazione del fondo ammortamento

Fondo amm.to fabbricati	A	Fondo ripristino ambientale	7.500
-------------------------	---	-----------------------------	-------

Ipotesi 3: Correzione errore contabile

Fondo amm.to fabbricati	A	Proventi straordinari	7.500
-------------------------	---	-----------------------	-------

Determinazione del nuovo valore dell'amm.to del fabbricato

Ammortamento fabbricato	A	Fondo amm.to fabbricati	12.500
-------------------------	---	-------------------------	--------

L'OIC 16 – GLI ONERI FINANZIARI

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Finanziamenti di scopo e finanziamenti generici	Nel caso in cui per il pagamento di immo.ni materiali vengano utilizzati finanziamenti a breve....l'impresa deve determinare con ragionevole approssimazionel'ammontare di tali finanziamenti a breve utilizzati per il pagamento dei cespiti.	Nella misura in cui si renda necessario utilizzare ulteriori fondi presi a prestito genericamente,.... l'ammontare è determinato... media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio...
Sospensione della capitalizzazione	Non si parlava di vera e propria sospensione del periodo di costruzione, al verificarsi di determinati eventi, ribadendo l'esclusione dalla capitalizzazione ..	La capitalizzazione è sospesa durante i periodi non brevi nei quali la costruzione del bene si è interrotta, fermo restando che gli oneri relativi ai maggior tempo non sono capitalizzati, ma considerati come costi di periodo.

INTERESSI:

- ✓ **effettivamente sostenuti**
- ✓ **oggettivamente determinabili**
- ✓ **sostenuti nel periodo di costruzione**, pertanto da considerare interruzioni riconducibili ad eventi fortuiti o comunque non riconducibili alla normale costruzione
- ✓ la capitalizzazione non può eccedere l'ammontare degli oneri futuri al netto dei proventi futuri
- ✓ unitamente al costo del bene, il valore dell'immobilizzazione non può essere maggiore rispetto al suo valore recuperabile

La capitalizzazione riguarda il periodo di costruzione significativo che, se interrotto, comporta una sospensione degli oneri finanziari capitalizzati.

«Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati durante il periodo di costruzione (ossia: il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto). Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono costi del periodo in cui vengono sostenuti».

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

In data 1 gennaio 200t, la società ALFA commissiona all'impresa BETA la costruzione di un impianto. Nel successivo prospetto sono indicati gli importi versati all'impresa di costruzione per stato avanzamento lavori nel corso del 200t:

Data pagamento	Importo
28 febbraio 200t	600
31 maggio 200t	480
30 settembre 200t	540
30 novembre 200t	350
Totale	1.970

I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l'esercizio per la costruzione dell'impianto:

Tipologia di finanziamento	Data di contrazione	Importo	Tasso d'interesse
di scopo	28 febbraio 200t	600	5,00%
generico	30 aprile 200t	500	7,00%
generico	30 agosto 200t	300	6,50%
generico	30 novembre 200t	250	7,50%

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

Il processo di contabilizzazione degli oneri capitalizzabili si sostanzia con i seguenti passaggi:

- determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, quale valore medio ponderato;
- determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili sia con riferimento al finanziamento di scopo che alla media ponderata dei finanziamenti generici;
- imputazione degli oneri finanziari capitalizzabili in bilancio.

1) Determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, quale valore medio ponderato

Data pagamento	Importo	Periodo di capitalizzazione	Costo medio
28 febbraio 200t	600	10/12 mesi	500
31 maggio 200t	480	7/12 mesi	280
30 settembre 200t	540	3/12 mesi	135
30 novembre 200t	350	1/12 mesi	350
Totale	1.970		1.265

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

i) determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il finanziamento di scopo, in funzione degli interessi di competenza del periodo:

Tipologia di finanziamento	Costo di costruzione	Tasso d'interesse	Interessi capitalizzati
di scopo	600	5,00%	30,00

ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo coprono la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di scopo

Importi finanziamento generico	Peso di ponderazione	Tasso d'interesse	Tasso d'interesse ponderato
500	0,48 <small>(500/1050)</small>	7,00%	3,33%
300	0,29 <small>(300/1050)</small>	6,50%	1,86%
250	0,24 <small>(250/1050)</small>	7,50%	1,79%
1050		Tasso medio ponderato	6,98%

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

iii) Determinazione degli oneri da capitalizzare in funzione del saggio di interesse dei finanziamenti di scopo e del saggio medio ponderato dei finanziamenti generici, quest'ultimo moltiplicato per la parte del costo dei lavori non coperto dal finanziamento di scopo

Tipologia di finanziamento	Costo di costruzione	Tasso d'interesse	Interessi capitalizzati
di scopo	600	5,00%	30,00
generico	665	6,98%	46,39
Totale	1265		76,39

iv) Imputazione degli oneri capitalizzati in bilancio al 31/12/n

Oneri finanziari (C.17 C.E.)	A	Banca c/c	76,39
Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5 S.P.)	A	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4. C.E)	76,39

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
L'interruzione dell'ammortamento	Il processo di ammortamento non cessa anche qualora il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile.	Il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile.
	Per i cespiti non utilizzati per lungo tempo è prevista la sospensione dell'ammortamento.	L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, in quanto è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.

In breve...

- ✓ Il bene deve essere ammortizzato in relazione alla sua residua possibile di utilizzazione;
- ✓ l'ammortamento è calcolato anche su cespiti temporaneamente non utilizzati;
- ✓ se il valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al costo dell'immobilizzazione, il bene non viene ammortizzato.


L'OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito	Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, <u>al netto degli oneri e dei costi - sostenuti e da sostenere</u> - affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa.	Nell'attivo va iscritto il valore presumibile di mercato alla data di acquisto <u>incrementato dai costi sostenuti, o da sostenere</u> , affinché le stesse possano essere inserite durevolmente nel processo produttivo.

L'OIC 16 – I BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA

Ambito	Nuovo Principio
I beni destinati alla rivendita	<p>«il principio in commento prevede che le immobilizzazioni destinate alla vendita vengono classificate in un'apposita <u>voce dell'attivo circolante e non dev'essere più ammortizzata</u>» Tale riclassifica è effettuata se sussistono i <u>seguenti requisiti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; ▪ la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; ▪ l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

L'OIC 9 – LA NASCITA



«L'OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile»

L'OIC 9 – LA NASCITA

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Indicatori di impairment	Non espressamente previsti	Vengono forniti alcuni indicatori «base», che il management deve verificare ad ogni data di riferimento del bilancio
Valore recuperabile	Prevede una sola metodologia per la determinazione del valore recuperabile	Prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile (standard e semplificato)

L'OIC 9 - ALCUNE DEFINIZIONI


Perdita durevole	Valore recuperabile < valore netto contabile
Valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi	Valore d'uso ←max→ valore equo
Valore d'uso	Valore attuale dei flussi di cassa attesi
Valore equo	Valore ottenibile a seguito di un'attività di transazione ordinaria (non vendita forzata) tra operatori alla data di valutazione
Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)	Unità che genera flussi di cassa identificabili come indipendenti rispetto a flussi finanziari di altre attività
Capacità di ammortamento	è data da: Risultato di esercizio ± Componenti straordinarie + Imposte d'esercizio – Amm.ti materiali ed immateriali

L'OIC 9 – LA NASCITA

I principali indicatori:

1. riduzione significativa del valore di mercato del bene oggetto d'indagine. La riduzione deve avere connotati di natura patologica;
2. cambiamenti di tecnologia di mercato, economici o normativi che possono influenzare il valore del bene;
3. aumento dei tassi di interesse/rendimenti, che incidono sul processo di attualizzazione della determinazione dell'impariment test, da cui la riduzione del valore equo;
4. valore netto contabile superiore al valore equo;
5. obsolescenza o deperimento fisico evidente del bene;
6. modifiche significative nell'utilizzo del bene, compreso il mancato utilizzo. L'utilizzo non solo in termini fisici, ma anche economici (piano di ristrutturazione, dismissione anticipata, ecc.);
7. peggioramento perdurante dell'attività economica dell'impresa, considerando i flussi reddituali operativi, nonché i flussi finanziari.


L'OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE



L'OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

Valore netto contabile	Valore equo	Valore d'uso	Valore recuperabile	Svalutazione per perdita
500	750	600	750	NO
500	450	600	600	NO
500	450	350	450	50
500	300	350	350	150

L'OIC 9 – L'ALBERO DECISIONALE (da appendice)



L'OIC 9 – IL CONCETTO DI VALORE RECUPERABILE

Metodologia STANDARD

Per le società **che superano**
due dei seguenti valori...

Metodologia SEMPLIFICATA

Per le società **che non superano**
due dei seguenti valori...

- Numero medio dipendenti 250
- Totale attivo per 20 milioni di euro
- Ricavi netti per 40 milioni di euro

- 1) Indicatori di potenziali perdite durevoli

- 2) Determinazione del Valore Recuperabile
 - 2a) Determinazione del valore equo (fair value)

 - 2b) Determinazione del valore d'uso

- 3) Rilevazione perdite durevoli per UGC

Il maggiore tra il **VALORE EQUO (market value)** al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo, oppure...

prezzo stabilito sulle migliori informazioni disponibili in ipotesi di vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, con riferimento a trattazioni similari per settore di appartenenza (mark-to-market)

Il maggiore tra il valore equo ed il **VALORE D'USO**

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n F(1+i)^{-t} + Vr (1+i)^{-t}$$

laddove

F = flussi in entrata ed in uscita in relazione all'uso continuativo del bene o dell'attività

$(1+i)^{-t}$ = tasso di attualizzazione riferito ad un intervallo di tempo (max 5 anni)

Vr = valore residuo dell'azienda

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n Fe(1+i)^{-t} - \sum_{t=1}^n Fu(1+i)^{-t} + Vr (1+i)^{-t}$$

La **stima dei flussi finanziari futuri esclude:**

- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento.
- pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione tributaria
- investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non si sia già obbligata (OIC 9, par.20)

La stima del **tasso di sconto** impiegato nell'attualizzazione dei flussi in entrata ed in uscita può essere così determinato:

$$\text{WACC} = K_e \cdot \text{PN} / (\text{PN} + \text{D}) + K_d (1-t) \cdot \text{D} / (\text{D} + \text{PN})$$

laddove

K_e = costo dei mezzi propri

PN = patrimonio netto

D = debito

K_d = costo del debito

t = aliquota fiscale

$$K_e = R_f + \beta \cdot (R_m - R_f)$$

laddove

R_f = tasso corrente d'interesse privo di rischio

β = coefficiente beta di rischio

R_m = tasso corrente di mercato che sconta il rischio

$R_f - R_m$ = premio per il rischio

La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- ✓ infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC (OIC 9, par.23)

Ipotesi di determinazione del valore d'uso di un'attività il cui valore contabile risulta essere pari ad € 250.000. Tasso di attualizzazione 5%

Determinazione del valore d'uso

Periodo di riferimento	Flussi finanziari netti stimati	Fattore di attualizzazione	Valore attualizzato
t+1	50.000	0,94	47.170
t+2	51.000	0,89	45.390
t+3	51.500	0,84	43.240
t+4	52.000	0,79	41.189
t+5	53.000	0,75	39.605
			216.594

Una volta determinato il valore d'uso da confronto con il valore contabile ne scaturirà l'eventuale svalutazione.

Valore netto contabile	250.000
Valore d'uso	222.673
Svalutazione	27.327

Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento imm.ne	27.327
-------------------------------	---	---------------------------	--------

Ipotesi di determinazione del valore d'uso di una UGC attività il cui valore contabile risulta essere pari ad € 1.550.000 e si compone dei seguenti beni

Immobilizzazione	Valore contabile
impianto A	750.000
Macchinario B	600.000
Avviamento	200.000
Totale	1.550.000

Anche in questa circostanza si procede alla determinazione del valore d'uso, considerando un tasso di attualizzazione pari al 7%

Periodo di riferimento	Flussi finanziari netti stimati	Fattore di attualizzazione	Valore attualizzato
t+1	298.000	0,93	278.505
t+2	305.000	0,87	266.399
t+3	315.000	0,82	257.134
t+4	320.000	0,76	244.126
t+5	360.000	0,71	256.675
			1.302.839

L'OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD

Una volta determinato il valore d'uso da confronto con il valore contabile ne scaturirà l'eventuale svalutazione, che in prima battuta viene scorporato del valore dell'avviamento

Valore netto contabile	1.550.000
Valore d'uso	1.302.839
Svalutazione	247.161

Immobilizzazione	Perdita durevole residua
Perduta durevole	247.161
Valore avviamento	200.000
Totale	47.161

L'OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD

La restante parte è attribuita in quota parte agli altri beni in virtù del loro peso percentuale sul valore totale delle attività residue

Immobilizzazione	Valore contabile	Peso % sul totale
Impianto A	650.000	57%
Macchinario B	490.000	43%
Totale	1.140.000	100%

Immobilizzazione	Perdita durevole residua
Perduta durevole	247.161
Valore avviamento	200.000
Totale	47.161

Immobilizzazione	Valore residuo	Peso % sul totale	Attribuzione svalutazione
Impianto A	47.161	57%	26.890
Macchinario B	47.161	43%	20.271
Totale	94.322		47.161

L'OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD


La restante parte è attribuita in quota parte agli altri beni in virtù del loro peso percentuale sul valore totale delle attività residue

Svalutazione avviamento	A	Fondo amm.to avviamento	200.000
Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento impianto	26.890
Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento macc.rio	20.271

L'OIC 9 - METODOLOGIA SEMPLIFICATA

- 1) Indicatori di potenziali perdite durevoli
- 2) Determinazione del Valore Recuperabile
 - 2a) Determinazione della capacità di ammortamento
- 3) Rilevazione perdite durevoli per UGC

- Riduzione del valore di mercato di un'attività correlata sostanzialmente al normale ciclo di vita dell'attività medesima
- Riduzione del valore dell'attività a seguito di cambiamenti in atto o futuri relativi a tecnologie, norme legislative, ecc...
- Valore contabile maggiore rispetto al valore equo
- Riduzione del valore dell'attività al verificarsi di eventi specifici come:
 - Attività inutilizzata
 - Piani di dismissione
 - Ridefinizione della vita utile del bene
- Previsioni economiche negative



L'OIC 9 – LA CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

2a) CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

**CAPACITÀ DI
AMMORTAMENTO**



Sostanzialmente si basa sulla
stima dei:

FLUSSI REDDITUALI

dell'azienda

del ramo

Solo su investimenti
in atto e non su
investimenti futuri

d'azienda

(le proiezioni, su un intervallo di max 5 anni,
dovrebbero essere fatte facendo sì che il tasso
di crescita dell'azienda non superi il tasso
medio di crescita del settore)

L'OIC 9 – LA CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

2a) CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

In caso di perdita in un'esercizio:

a) Perdita recuperabile con utili futuri



Non si svalutano le immobilizzazioni

b) Perdita non recuperabili con utili futuri



- si svaluta l'avviamento (se presente) ed a seguire le altre immobilizzazioni in proporzione al loro valore netto contabile
- Ovvero le singole immobilizzazioni se la perdita è ad essa direttamente riconducibile

L'OIC 9 – ESEMPIO 1 (da appendice)

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

segue



L'OIC 9 – ESEMPIO 1 (da appendice)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	tot
Ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
Oneri finanz.	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
Capacità amm.to	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
Amm.ti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
Amm.ti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Amm.ti avviam.	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Tot. Amm.ti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

L'OIC 9 – ESEMPIO 1 (da appendice)

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

segue



L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	tot
Ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3.000	15.000
Oneri finanz.	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
Capacità amm.to	-1.700	-450	800	800	800	250
Amm.ti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
Amm.ti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Amm.ti avviam.	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Tot. Amm.ti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

I nuovi principi contabili

75

L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

I nuovi principi contabili

76

Art. 2424 C.C.	OIC 15
<p>B III 2 – Crediti:</p> <p>a. verso imprese controllate;</p> <p>b. verso imprese collegate;</p> <p>c. verso controllanti</p> <p>d. verso altri;</p> <p>C II – Crediti:</p> <p>1. verso clienti;</p> <p>2. verso imprese controllate;</p> <p>3. verso imprese collegate;</p> <p>4. verso controllanti;</p> <p>4-bis) crediti tributari;</p> <p>4-ter) imposte anticipate;</p> <p>5. verso altri.</p>	<p>Non considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12); - crediti derivanti da operazioni di cash pooling (OIC 14); - crediti rappresentati da titoli di debito (OIC 20); - crediti tributari e imposte anticipate (OIC 25); - crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti (OIC 28); - la conversione dei crediti in valuta (OIC 26).

Secondo quanto indicato dall'art. 2426 la valutazione del credito, sia esso classificato nell'attivo fisso che circolante, deve essere al «valore presumibile di realizzazione»

Il punto di partenza è rappresentato dal valore nominale iniziale a cui necessita, all'occorrenza, effettuare una serie di rettifiche in funzione di:

- **perdite per inesigibilità in caso di incapienza del fondo svalutazione crediti;**
- **resi e rettifiche di fatturazione;**
- **sconti e abbuoni;**
- **interessi non maturati che vano riscontati;**
- **altre cause di minor realizzo**

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Cancellazione di crediti	È consentita la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione pro-soluto, in cui il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario .	La cancellazione è consentita solo nel caso di operazioni che trasferiscono <u>sostanzialmente</u> tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Trasformazione	Nel caso di trasformazione di un credito da breve termine in un credito a lungo termine, si procede alla riclassifica nella voce B. III. 2 e all'attualizzazione del credito stesso .	Nel caso di trasformazione di un credito da breve a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, si procede alla riclassifica in B.III.2 senza effettuare attualizzazioni.

Il credito può essere cancellato dal bilancio al verificarsi di almeno una delle condizioni che seguono:

- ✓ i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- ✓ la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti **tutti** i rischi inerenti il credito (OIC 15, par.57).

La precedente impostazione dell'OIC 15 (2005) consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi (es. pro-solvendo), l'opzione di:

- ✓ cancellare il credito
- ✓ mantenerlo in bilancio con evidente pregiudizio in termini di comparabilità dei bilanci.

Il **TRASFERIMENTO DI DIRITTI E RISCHI** implica una giusta attenzione su variabili quali (OIC 15, par. 58):

- penali;
- obbligo di riacquisto al verificarsi di alcune condizioni;
- commissioni;
- franchigie;
- ecc.

Rischi a cui prestare maggior attenzione in fase di valutazione:

- ✓ **RISCHIO DI TASSO**: in relazione all'andamento dei tassi di mercato;
- ✓ **RISCHIO DI LIQUIDITA'**: in relazione al rispetto delle scadenze da parte del debitore;
- ✓ **RISCHIO DI INCASSO**: in relazione al mancato pagamento dei crediti da parte del debitore;
- ✓ **RISCHI LEGATI ALLA NATURA CREDITO**: in relazione ad es. al rischio di cambio, ecc.

L'OIC 15 – LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO

Operazioni che COMPORTANO la cancellazione del credito	Operazioni che NON COMPORTANO la cancellazione
Forfaiting	Mandato all'incasso, compreso il factoring
Datio in Solutum	Cambiali all'incasso
Conferimento del credito	Pegno di crediti
Vendita del credito	Cessioni a scopo di garanzia
Factoring pro-soluto con trasferimento di tutti i rischi	Sconto, cessioni pro-solvendo e pro-soluto senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi
Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi	Cartolarizzazione senza il trasferimento di tutti i rischi

L'OIC 15 – I CHIARIMENTI

Ambito	chiarimenti
Lo scorporo e l'attualizzazione	Nella nuova versione sono apportate delle precisazioni sulle tematiche dello scorporo e dell'attualizzazione al fine di agevolare la comprensione di quanto indicato.

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE



CREDITI COMMERCIALI


- per natura oltre 12 mesi
- per natura entro i 12 mesi se si ipotizza l'incasso nel medio-lungo termine



Se NON PREVEDONO la corresponsione di interessi, ovvero se gli interessi determinati risultano IRRAGIONEVOLMENTE BASSI

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE

**VAORE NOMINALE
DEL CREDITO**
rilevazione iniziale



IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE

INTERESSE ATTIVO

- ✓ tasso stabilito tra due parti indipendenti, quale differenza tra il pagamento a pronti e quello a termine, in un'ipotesi di operazione simile con termini e condizioni separabili.
- ✓ tasso mediamente praticato nelle operazioni di finanziamento come, ad esempio, scoperto di c/c, anticipazioni finanziarie, ecc.

La società Alfa vende in data 1° gennaio t un impianto di € 6.500 alla società Beta tramite un pagamento di 3 rate annuali di 2.000.

Il momento della rilevazione del credito per semplicità è fatto coincidere con la consegna dell'impianto, così come i valori con le virgole sono stati arrotondati per difetto

Al momento dell'acquisto avremo:

Clienti	Diversi		7.320
	Ricavi di vendita	6.000	
	Iva ns debito	1.320	

Considerando che:

Valore nominale	6.000
Tasso di interesse	7,30%
Anni di dilazione pagamento	3
Valore a pronti	5.220
Rata capitale annuale costante	2.000

avremo

Valore nominale	6.000
Valore a pronti	5.220
Interessi	780

da cui

Interessi attivi	A	Risconti passivi	780
------------------	---	------------------	-----

Ripartendo gli interessi sui tre esercizi avremo

Interessi del primo anno (5.220*7,30%)	381
Interessi secondo anno (5.220-2000+381)*7,30%	263
Interessi terzo anno (5.220-4.000+381+263)*7,30%	136
Totale interessi	780

da cui al 31/12 di ciascun anno

Interessi attivi	A	Risconti passivi	381
Interessi attivi	A	Risconti passivi	263
Interessi attivi	A	Risconti passivi	136

All'01/01 di ciascun anno si procede alla riapertura dei risconti

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE



CREDITI FINANZIARI

- per natura oltre 12 mesi



Se NON PREVEDONO la corresponsione di interessi, ovvero se gli interessi determinati risultano IRRAGIONEVOLMENTE BASSI non si procede ad alcuno scorporo poiché non necessita evidenziare la componente finanziaria rispetto a quella relativa al ricavo. In ogni caso occorre un'indicazione in nota se la componente finanziaria non evidenziata sarebbe stata comunque significativa.

Ambito	chiarimenti
F.do Svalutazione crediti	Sono trattati, in via esemplificativa, i concetti inerenti: la formazione delle classi omogenee (nella valutazione collettiva dei crediti) e la svalutazione dei crediti «assicurati» e di quelli assistiti da garanzie.
Vendita a rate	Si precisa che, nell'ipotesi in cui venga effettuata una vendita a rate con riserva di proprietà, il ricavo derivante dalla vendita si iscrive già dal momento della consegna del bene, nonostante resti in capo al soggetto cedente la proprietà del bene e titolo di garanzia. Il tutto a motivo del fatto che i rischi restano in capo al cedente dal momento della consegna.

OIC 20

Titoli di debito:

- cambiamenti di destinazione
- spese di cessione
- classificazione dei titoli
- contabilizzazione al costo
- chiarimenti in nota integrativa

OIC 21

Partecipazioni ed azioni proprie:

- cambiamenti di destinazione
- spese di cessione
- classificazione dei titoli
- contabilizzazione al costo
- diritto di opzione
- dividendi sotto forma di azioni proprie
- chiarimenti in nota integrativa

Premio di sottoscrizione	Esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso
Lo scarto di sottoscrizione	Esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso
Premio di negoziazione	Esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso
Lo scarto di negoziazione	Esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.

STATO PATRIMONIALE:

La classificazione dei Titoli di debito avviene:

- Attivo Immobilizzato (voce **B.III.3 «altri titoli»**);
- Attivo Circolante (voce **C.III.6 «altri titoli»**).

L'elemento discriminante è costituito dalla destinazione del titolo stesso, in quanto è possibile iscriverlo tra le immobilizzazioni solo quando è destinato a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

Ciò che rileva è dunque:

La volontà del management aziendale

Effettiva capacità di detenere il titolo durevolmente

Caratteristiche dello strumento

CONTO ECONOMICO

C16b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

C 17) Interessi ed altri oneri finanziari

- Interessi attivi di competenza economica dell'esercizio
- Premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio
- Scarti di sottoscrizione e negoziazione (con segno negativo) maturati nell'esercizio
- Interessi attivi impliciti maturati su titoli zero coupon
- Premi percepiti per sorteggio obbligazioni

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione dei titoli di debito immobilizzati si classificano alternativamente in C15/C17 o E20/E21

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione dei titoli di debito non immobilizzati si classificano rispettivamente in C15 e C17

Altre voci interessate: **D19b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

D18a) Ripristino di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

STATO PATRIMONIALE - Partecipazioni:

La classificazione delle partecipazioni avviene:

- Attivo Immobilizzato (voce **B.III.1 «partecipazioni»**);
- Attivo Circolante (voce **C.III.1,2,3,4 «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni»**).

L'elemento discriminante, anche in questo caso, è costituito dalla destinazione della partecipazione, in quanto è possibile iscriverla tra le immobilizzazioni solo quando è destinata a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

Ciò che rileva è dunque:

La volontà del management aziendale

Effettiva capacità di detenere il titolo durevolmente

Presunzione non assoluta per le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a art. 2359 cc (influenza notevole)

CONTO ECONOMICO

inserite nella voce:

C 15) Proventi da partecipazione

- ✓ Dividendi con separata indicazione di quelli relativi a controllate e collegate
- ✓ Irrilevante la classificazione della partecipazione nell'immobilizzato o nel circolante

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione delle partecipazioni immobilizzate si classificano alternativamente in C15/C17 o E20/E21

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione delle partecipazioni non immobilizzate si classificano rispettivamente in C15 e C17

Altre voci interessate:

D19a) Svalutazioni di partecipazioni

D18a) Rivalutazioni di partecipazioni

STATO PATRIMONIALE – Azioni proprie:

La classificazione delle azioni proprie avviene:

- Attivo Immobilizzato (voce **B.III.4 «azioni proprie»**);
- Attivo Circolante (voce **C.III.5 «azioni proprie»**).

Si iscrivono fra le immobilizzazioni le azioni proprie per le quali, per politica della società o ragioni di mercato, è stato deciso il mantenimento in bilancio per un periodo di tempo superiore all'esercizio.

Si iscrivono nel circolante le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio.

**Rilevazione degli
interessi**

- Interessi attivi che maturano su titoli sono contabilizzati secondo competenza economica
- Per i titoli che prevedono clausole di step-up step-down, interessi calcolati sulla base del rendimento medio effettivo
- Per i titoli che prevedono prima cedola fissa e successivamente cedola a tasso variabile, interessi calcolati sulla base del tasso applicabile di volta in volta

**Rilevazione del
premio/scarto di
sottoscrizione e
negoiazione**

- Premio/scarto secondo competenza economica per il periodo di possesso del titolo calcolato come remunerazione a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti
- Accettabile la rilevazione per rate costanti purché non distortivo

Zero coupon

- Provento finanziario del titolo (differenza fra costo d'acquisto e valore finale di rimborso) calcolato come per premio di sottoscrizione/negoiazione

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Cambiamenti destinazione	Il trasferimento è rilevato sulla base del criterio di valutazione del costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore	Il trasferimento è valutato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Viene riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; ciò che rileva è il **management intent**, cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio.

Cambiamenti di destinazione:

- Il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione al momento del trasferimento stesso dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza, pertanto:
 - ✓ il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - ✓ il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.
- Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione
- I criteri di valutazione e classificazione adottati saranno indicati nella Nota Integrativa.

Cambiamenti di destinazione:

- Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
 - ✓ il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - ✓ il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
- I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.
- Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Spese di cessione	Le spese di cessione vengono considerate nel computo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo.	Si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo.

Le spese di cessione:

- Le spese di cessione, non potendole computare all'operazione di dismissione dei titoli (divieto di compensazione) sono imputate a Conto Economico in relazione alla loro natura (OIC 12).
- Esempio: una quota partecipativa iscritta 150 è ceduta a 170. le spese di cessione sono pari a 5.
 - vecchio OIC 20 → plusvalenza: $170 - 5 - 150 = 15$
 - nuovo OIC 20 → plusvalenza: $170 - 150 = 20$
oneri cessione = 5

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Valutazione ex. Art. 2426 punto 10	Non esplicitamente previsto	Oltre ai titoli e alle partecipazioni non immobilizzate, si estende anche ai titoli e alle partecipazioni immobilizzate la possibilità di ricorrere all'articolo 2426, punto 10) per la determinazione del costo.

Per i titoli immobilizzati continua a farsi riferimento al **metodo del costo specifico** che consiste nell'attribuire, ad ogni singolo titolo, i costi sostenuti per l'acquisto dello stesso.

I nuovi OIC 20 e 21, inoltre, estendono anche ai titoli e alle partecipazioni immobilizzate i metodi di valutazione e determinazione utilizzati per le rimanenze previsti dall'art. 2426 del C.C. (L.I.F.O., F.I.F.O., e Costo Medio Ponderato).

Infatti si parla di <<...minor valore tra il costo di acquisto ...ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato>>.

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Titoli del circolante venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio	Nel caso di titoli che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio, ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo superiore, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita, ciò a condizione che la vendita e il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in particolare che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a prezzi predeterminati.	Nel caso di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò a condizione che la vendita e il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquistato all'economia della società che redige il bilancio.

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Diritti di opzione	Obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitabili.	La società deve valutare se l'effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore
Dividendi in azioni proprie	Non previsti	L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi
Distribuzione dividendi	Non espressamente previsto. Nella prassi in caso di distribuzione di riserve, si procede a ridurre il valore della partecipazione per un valore corrispondente.	La distribuzione di dividendi da parte di una partecipata genera sempre proventi finanziari a cui può seguire, ove nel caso la rilevazione di una svalutazione della partecipazione.

Attribuzione di azioni proprie sotto forma di dividendi...

La società Alfa S.p.a. ha un capitale sociale pari ad € 400.000 rappresentato da:

- 180.000 azioni possedute dalla società Beta S.p.a.;
- 180.000 della società Gamma S.p.a.;
- 40.000 di azioni proprie (acquistate a € 40.000)

In data 30/04 dell'esercizio t viene deliberata la distribuzione di dividendi per €40.000 mediante attribuzione di azioni proprie possedute in portafoglio.

Società partecipanti:

Non essendoci alcun accrescimento di valore per le stesse, esse non rilevano nessuna componente positiva di reddito, pertanto la situazione patrimoniale e finanziaria delle stesse resta invariata.

In tal caso, sulla base delle disposizioni, sarà necessario darne apposita informazione.

La **società partecipata**, invece, rileva l'operazione evidenziando altresì la distribuzione delle azioni proprie sotto forma di dividendi con il contestuale annullamento delle azioni e la liberazione della riserva ad esse riferita.

Tale operazione, non comporta la distribuzione di ricchezza e dunque non rileva dal punto di vista reddituale, essendo un'operazione (per la partecipata) che comporta:

- una riduzione del patrimonio (con l'annullamento delle azioni);
- un aumento gratuito del capitale (per il rilascio della riserva azioni proprie in portafoglio)

30/04	Utile d'esercizio	Azionisti c/dividendi	40.000
30/04	Azionisti c/dividendi	Azioni proprie	40.000
30/04	Riserva azioni proprie in portafoglio	Riserva disponibile	40.000

I nu

111

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Perdita durevole di valore	<p>Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione, questo deve essere ridotto rettificando il costo storico per allinearlo al patrimonio netto della partecipazione.</p> <p>Se si ritenesse che il patrimonio netto non esprime appropriatamente la perdita durevole di valore della partecipazione, questa deve essere iscritta ad un valore ulteriormente inferiore, fino addirittura ad azzerarla.</p>	<p>Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore.</p>

I nuovi principi contabili

112

L'OIC 21: GLI INDICATORI DI PERDITA DI VALORE

FATTORI INTERNI

- perdite operative «fisiologiche»
- eccesso di costi fissi rispetto al volume di affari
- obsolescenza tecnologica di impianti e processi
- protrarsi di serie difficoltà finanziarie

FATTORI ESTERNI

- crisi del mercato di riferimento dell'azienda
- perdita di quote di mercato
- bassa attrattività dei prodotti sul mercato
- normative che danneggiano la redditività
- ribasso dei prezzi non bilanciato da un ribasso dei costi di produzione

La nuova versione dell'OIC 21, nel par. n° 34 individua come fattore di perdita di valore anche il mancato esercizio del diritto di opzione o da una mancata distribuzione di dividendi, purché ciò sia riconducibile alla riduzione del valore economico della partecipata.

L'OIC 21

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Perdita durevole di valore (cont.)	In quest'ultimo caso può ritenersi necessario un accantonamento al passivo (voce B3) per poter far fronte per la quota di competenza alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Tale accantonamento non è necessario se la società partecipante che non sia unico azionista ha l'intenzione ed è in grado di rinunciare alla partecipazione.	Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Se, pur in presenza di perdita di esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò non configuri una perdita durevole di valore, si mantiene il costo storico della partecipata.

OIC 23 PRINCIPALI NOVITÀ

OIC 23

- ✓ Definizioni in merito ai: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione di prezzo, varianti, stato di avanzamento lavori, incentivi;
- ✓ Chiarimenti in merito alla contabilizzazione degli «anticipi» e gli «acconti».
- ✓ Chiarimenti in merito alla valutazione delle rimanenze di lavori a breve termine e a medio e lungo termine;
- ✓ Chiarimenti in merito all'adozione del criterio della «commessa completata» e della «percentuale di completamento»;

OIC 23 – RICAVI, COSTI E MARGINE DI COMMESSA

RICAVI DI COMMESSA

corrispettivi pattuiti tra appaltatore e committente comprensivo del prezzo con eventuali maggiorazioni riferite a revisioni, incentivi, rettifiche di prezzo ecc.

COSTI DI COMMESSA

Costi stimati in fase di definizione della commessa relativi alle materie prime, mano d'opera, ecc., ovvero costi rilevati a consuntivo a completamento delle fasi di lavorazione o nell'intera commessa.

Tra gli altri costi bene preventivare anche i costi acquisizione commessa, costi pre-operativi e costi da sostenersi dopo la commessa.

MARGINE DI COMMESSA

differenza tra ricavi di commessa e costi di commessa

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Anticipi e acconti	<p>Gli anticipi, intendendosi per tali gli ammontari corrisposti dai committenti prima dell'inizio o all'inizio dei lavori vanno accreditati alla voce 6 (Acconti) della classe D del passivo. Quando recuperati, attraverso la fatturazione provvisoria o definitiva dei lavori eseguiti, andranno detratti per confluire, a seconda dei casi, tra gli acconti in corso d'opera tra i ricavi.</p> <p>Gli acconti (detti anche fatturato di rata), intendendosi per tali gli ammontari corrisposti, in via non definitiva, dai committenti in corso d'opera a fronte dei lavori eseguiti, spesso accertati attraverso "stati di avanzamento", vanno accreditati quando fatturati, alternativamente, tra le passività (alla voce 6 della classe D) o tra i ricavi. Nel primo caso il valore dei lavori per i quali è stato corrisposto l'acconto viene incluso nel valore delle rimanenze, mentre, nel secondo caso, l'acconto viene detratto dal valore delle rimanenze.</p>	<p>Con riguardo agli anticipi ed acconti, chiarire che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti.</p>

Clienti	A	Clienti c/ anticipi (D.6)		
Clienti	A	Clienti c/ acconti (D.6)		
Al verificarsi del ricavo certo, per la parte che compete anticipi ed acconti avremo				
Clienti c/ anticipi (D.6)	A	Ricavi (A.1)		
Clienti c/ acconti (D.6)	A	Ricavi (A.1)		

L'OIC fornisce due possibili metodi di valutazione:

COMMESSA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Valutazione in base al metodo della commessa completata o
alternativamente della percentuale di completamento

COMMESSA DI DURATA ULTRANNUALE

Valutazione in base al metodo della percentuale di completamento

L'art. 2426 fornisce due possibili metodi di valutazione:

COMMESSA COMPLETATA

Valutazione al costo della commessa

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Valutazione sulla base del corrispettivo maturato contrattualmente
(anche se superiore al costo)

IL METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA:

COMMESSA COMPLETATA

Tale criterio comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione **non** in base al corrispettivo contrattuale previsto **ma** sulla base del costo sostenuto per la commessa.

La metodologia di valutazione è analoga a quella utilizzata per la valutazione delle rimanenze; ovvero: al **minore fra costo e presumibile valore di realizzo**.

N.B. Ricavi e utile di commessa solo alla consegna dell'opera!

IL METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA:

COMMESSA COMPLETATA

VANTAGGI: Il risultato della commessa è determinato sulla base di dati consuntivi anziché sulla base di previsioni di ricavi da conseguire e costi da sostenere.

SVANTAGGI: non consente di «spalmare» il risultato di commessa sulla base dello stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Pertanto tale metodologia genera andamenti irregolari dei risultati d'esercizio.

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Valutazione sulla base del corrispettivo maturato contrattualmente
(anche se superiore al costo)



- ✓ esistenza di un contratto tra le parti con evidente definizione delle obbligazioni e del diritto alla riscossione da parte dell'esecutore/appaltatore;
- ✓ Maturazione, **con ragionevole certezza**, del diritto al corrispettivo mano a mano che i lavori sono completati;
- ✓ Assenza di condizioni di incertezza, anche relative a fattori esterni, in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ Risultato di commessa misurabile ed attendibile, anche in relazione ad i costi sostenuti rispetto alle stime effettuate.

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO – Rilevazione contabile

- Le Rimanenze per lavori in corso su ordinazione sono valutate sulla base dei ricavi maturati al termine dell'esercizio sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
- Ricavi e Costi di commessa sono rilevati nell'esercizio di esecuzione dei lavori.
- Perdite probabili sono rilevate nell'esercizio in cui sono prevedibili.

DETERMINAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Metodi utilizzati:

- ✓ Costo sostenuto (cost-to-cost)
 - ✓ Ore lavorate
 - ✓ Unità consegnate
 - ✓ Misurazioni fisiche

Costo sostenuto (cost-to-cost)

L'applicazione è subordinata all'esistenza di un sistema interno capace di produrre stime aggiornate ed attendibili di costi e ricavi di commessa.

% di completamento: $\frac{\text{Costi di commessa sostenuti}}{\text{Costi totali di commessa stimati}}$

Ore lavorate

L'applicazione è consigliabile laddove nella commessa la componente lavoro sia prevalente rispetto agli altri oneri.

% di completamento:
$$\frac{\text{Ore lavorate}}{\text{Ore complessive stimate}}$$

Metodo delle unità consegnate

- Utilizzabile in caso di commesse pluriennali consistenti nella fornitura di beni omogenei in cui il flusso della produzione è allineato a quello delle consegne
- Le unità di produzione consegnate sono valutate a prezzi contrattuali, quelle in corso di lavorazione o finiti ma non consegnate sono valutate al costo di produzione e classificate fra le rimanenze.

Metodo delle misurazioni fisiche

- Applicabile per le imprese di costruzione nelle quali lo stato di avanzamento dei lavori è monitorato periodicamente.
- Le unità prodotte vengono rilevate e valutate sulla base dei prezzi contrattuali.
- Condizione necessaria per l'applicazione è la fissazione oggettiva dei prezzi di ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle unità prodotte.

Grazie a tutti

Dott. Nicola Lucido